

COMUNE DI PORTO AZZURRO

(PROVINCIA DI LIVORNO)



Regolamento per l'uso dei parchi gioco e delle aree verdi attrezzate Comunali

Approvato con deliberazione del

Indice

Art. 1 Principi ed oggetto del regolamento

Art. 2 Ubicazione parchi

Art. 3 Uso strutture

Art. 4 Detenzione di cani od altri animali

Art. 5 Sanzioni

Art. 6 Vigilanza e osservanza del regolamento

Art. 7 Autorizzazioni e uso dei parchi e delle aree verdi in via eccezionale

Art. 8 Estensione di norme

Art. 9 Entrata in vigore

ALLEGATO 1: SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento

1 - Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle attrezzature ludiche e lo svolgimento dell'attività all'interno delle aree riservate a parco giochi e/o aree verdi attrezzate a gioco e relax presenti sul territorio comunale.

2 - Scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e di coloro che frequentano i parchi pubblici.

3 Gli altri scopi sono:

- salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio ambientale ed artistico;
- salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno dei parchi, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igienico-sanitarie;
- coordinare in modo armonioso l'attività ludica, l'attività sociale da svolgere all'interno dei parchi nel rispetto della quiete pubblica;
- promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno degli spazi attrezzati.

Art. 2 - Ubicazione Parchi

I parchi gioco pubblici, siti nel territorio del Comune di Porto Azzurro, soggetti al presente regolamento sono attualmente individuati in:

- Parco giochi "Lucignolo" in viale Europa;
- Area giochi "Antonio Lambardi" in viale Europa;
- Giardini Pubblici in Via Dei Martiri ;

Art. 3 - Uso strutture

E' fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco giochi di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate; chiunque arrechi un danno dovrà risarcirlo come previsto al successivo articolo 5.

Le attrezzature ludiche possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, in funzione delle caratteristiche strutturali delle stesse, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi e comunque di età non superiore ad anni 14, eccetto che per il campo da calcetto e da pallavolo fruibili anche in età superiore.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature ludiche, nonché del materiale posto a sicurezza anticaduta delle strutture stesse, è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio; l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito.

E' vietato l'accesso ai parchi giochi:

1) alle biciclette o altri velocipedi, salvo per depositarli nell'apposita rastrelliera e salvo se trattasi di velocipedi in uso a bambini di età inferiore ad anni 7, o comunque condotti a mano;

2) ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale per lo scarico di merci/materiali e/o in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi, nonché i mezzi di soccorso, di polizia e gli ausili per le persone disabili)

3) E' vietato altresì:

- fumare e bere bevande alcoliche all'interno del parco giochi;
- d) creare punti di bivacco;
- e) gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;

➤ è comunque vietato conferire, nei cestini porta rifiuti stradali, rifiuti diversi da quelli occasionali prodotti sul posto e di piccola pezzatura;

➤ utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;

➤ campeggiare e/o pernottare;

➤ danneggiare piante ed arbusti ;

➤ asportare parti di suolo, asportare piante o parti di esse ;

➤ salire con i piedi sulle panchine, spostare o utilizzare impropriamente le strutture e le attrezzature presenti;

➤ imbrattare con scritte od altro giochi, arredi urbani, muri, cartelli o altri mezzi pubblicitari;

➤ collocare striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari senza preventiva autorizzazione;

➤ svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione del Comune;

➤ giocare a pallone nelle aree non specificatamente dedicate ;

➤ produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone;

➤ soddisfare bisogni fisiologici;

➤ l'accesso all'interno dei parchi e delle aree verdi oltre l'orario di apertura previsto da apposita ordinanza Sindacale;

➤ svolgere attività comunque incompatibili alle finalità del parco e dell'area verde attrezzata a gioco e relax .

Art.4 Detenzione dei cani od altri animali

E' vietato l'accesso alle aree giochi e ai giardini agli animali.

Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi, siano accompagnati da cani guida.

Art. 5 – Sanzioni

In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata al pagamento della sanzione amministrativa, determinata nel rispetto di quanto stabilito dall'art.7 bis del D. Lgs. 267/2000 e dei principi di cui alla Legge 24/09/1981 n. 689. Per particolari fattispecie, individuate nell'allegato 1, la sanzione viene graduata da un minimo ad un massimo come indicato nell'allegato stesso. La medesima, dovrà, inoltre, risarcire i danni al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali. Sono, comunque, sempre applicabili le sanzioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006, per quanto attiene all'abbandono o deposito di rifiuti, al di fuori degli spazi autorizzati presenti all'interno di ciascun parco

Art. 6 - Vigilanza e osservanza del regolamento

L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica, in tutte le aree sottoposte al presente regolamento comunale, per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente provvedimento. La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del regolamento è affidata al servizio di Polizia Municipale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.

Art. 7 – Autorizzazioni e uso dei parchi e delle aree verdi in via eccezionale

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare, in via prioritaria, i parchi e i giardini di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni. Al di fuori dell'utilizzo generico dei Parchi Comunali e delle aree verdi attrezzate, come disciplinato dagli articoli precedenti, associazioni o privati potranno richiedere al Comune l'utilizzo dell'area del parco per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. che non siano incompatibili o non pregiudichino l'ambiente naturale dei Parchi stessi. In tal caso il Comune concede l'utilizzo del parco o dei giardini articolando, nell'atto di autorizzazione, una serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui viene formulata la richiesta. L'autorizzazione viene rilasciata dando la precedenza alle associazioni sui privati. La Giunta comunale potrà proporre, di volta in volta e su specifica richiesta, l'uso del parco per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento, purchè non in contrasto con le finalità del Regolamento.

Art. 8 - Estensione di norme

Qualora l'Amministrazione comunale ripristini, crei o acquisisca nuovi parchi giochi o aree attrezzate a gioco e relax, gli stessi saranno sottoposti alle norme del presente regolamento. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto indicato dallo Statuto e annulla tutti i Regolamenti precedenti che regolano la materia.

ALLEGATO 1

SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO

VIOLAZIONE NORME PRESCRIZIONI	DI E	Sanzione minima (euro)	Sanzione massima (euro)
accesso al di fuori degli orari prefissati		25,00	500,00
violazione del divieto di attività venatoria		250,00	500,00
raccolta di fiori e frutti		25,00	500,00
rumori molesti, comportamenti irrispettosi o indecorosi		75,00	500,00
campeggio o bivacco non autorizzato		100,00	500,00
ritrovi notturni		100,00	500,00
utilizzo di pattini e skateboard fuori dagli spazi idonei		25,00	500,00
Accesso o transito non autorizzato di veicoli a motore		100,00	500,00
Introduzione di cani o animali non al guinzaglio e/o senza essere muniti di strumenti per la pulizia del suolo dagli escrementi canini		25,00	500,00
Inosservanza dell'obbligo di pulizia del suolo dagli escrementi canini		250,00	500,00

Danneggiamento o imbrattamento di arredi, attrezzature	150,00	500,00
Utilizzo improprio dei giochi e delle attrezzature; utilizzo dei giochi da parte di persone di età superiore a quella indicata sull'attrezzatura o comunque dal regolamento	30,00	500,00
Utilizzo di biciclette	25,00	500,00
Danneggiare piante ed arbusti ed asportare parti di suolo	40,00	500,00
Svolgere attività commerciali o di pubblico Intrattenimento senza specifica autorizzazione del Comune	50,00	500,00
Mancato accompagnamento di bambini inferiori ad anni 6	25,00	500,00
Accensione di fuochi	25,00	500,00

